

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 280/CGF – RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2013

## COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr. Stefano Toschei - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GARCIA RENAN SEGUITO GARA LAZIO/SAMPDORIA DEL 12.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013)

Con reclamo ritualmente proposto la U.C. Sampdoria S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, seguito gara Lazio/Sampdoria del 12.5.2013, ha irrogato al calciatore Garcia Renan la squalifica per 2 giornate effettive di gara *“per avere al 46° del 2° tempo, dopo mia decisione (arbitrale), mi diceva per tre volte “ma va a ca...re”*”.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che: a) l'espressione non era indirizzata all'arbitro ma a se stesso; b) l'errata qualificazione dell'espressione, da ritenersi non ingiuriosa e priva di alcuna carica offensiva dell'onore o del decoro della persona; c) la condotta si era concretizzata in unico contesto e l'espressione non era stata reiterata.

Ha richiesto, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione ad 1 giornata di squalifica anche con commutazione di 1 giornata nella sanzione della ammenda.

Alla seduta del 24.5.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, all'uopo, questa Corte che, ex art. 35 n. 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Rileva, comunque e contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, che l'espressione ingiuriosa proferita reiteratamente dal Garcia Renan era all'evidenza indirizzata all'arbitro come chiaramente dallo stesso refertata.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova. D

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORILLO VINCENZO SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 105 del 19.5.2013)

Premesso che il ricorso proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.p.A. è volto a contestare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B che ha inflitto al calciatore Fiorillo Vincenzo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara del Campionato di Serie B, Sassuolo/Livorno del 19 maggio 2013;

- considerato che, dagli atti acquisiti al fascicolo trasmesso a questa Corte risulta dal referto del direttore di gara, la cui forza fidefacente non può essere posta in dubbio, secondo il costante orientamento di questa Corte, che il calciatore Fiorillo Vincenzo, al 31° del secondo tempo, veniva espulso "perché strattonando violentemente al collo un avversario lo faceva cadere a terra";

- rilevato come l'episodio, per come ricostruito nella documentazione presente in atti, si caratterizza per un gesto violento e non solo meramente antisportivo posto in essere dal calciatore Fiorillo ai danni di un avversario, che costituisce comunque di per sé una manifestazione comportamentale che aggiunge alla violenza carattere di indubbia pericolosità, tenuto conto per la vulnerabilità e la delicatezza della parte del corpo verso la quale si è indirizzato l'intervento fisico ai danni dell'avversario;

- valutato che gli assunti difensivi espressi nell'atto di ricorso dalla società ricorrente non possono condividersi, atteso che, per come si è già più sopra segnalato, la condotta descritta va inserita a pieno titolo nel novero dei comportamenti antisportivi violenti caratterizzati da pericolosità anche solo potenziale, tanto che nessun rilievo attenuante può assumere il fatto che la vicenda possa incastonarsi all'interno di un contesto di concitazione che abbia coinvolto più giocatori intenti a esprimere proteste, dovendosi, al contrario, considerarsi la capacità del gesto a provocare gravi pregiudizi fisici all'avversario, non potendo quindi la fortuita casualità che ciò non sia avvenuto costituire elemento idoneo a derubricare il fatto in condotta antisportiva e/o gravemente antisportiva, come vorrebbe la società ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso);

- ritenuto quindi che il fatto ascritto al comportamento del calciatore Fiorillo, che ha condotto alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo con il provvedimento qui gravato, risulta pienamente confermato dagli atti prodotti, che configurano la fattispecie sopra descritta in termini di atto violento;

- valutato quindi che i motivi di reclamo non trovano fondamento e rappresentandosi, altresì, congrua la sanzione inflitta al calciatore Fiorillo Vincenzo tesserato con la società A.S. Livorno Calcio S.p.A. respinge il reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.p.A. di Livorno.

Dispone addebitarsi la tassa versata.

**3. RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERARDI DOMENICO SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 105 del 19.5.2013)

La società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 105 del 19 maggio 2013, con il quale è stato inflitto al tesserato Berardi Domenico la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a seguito della gara Sassuolo/Livorno del 18 maggio 2013 *"per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quinta sanzione); per avere inoltre, al 31° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, con violenza, colpito violentemente un avversario alla nuca"*.

Il reclamante ha chiesto, nel ricorso presentato, la riduzione della sanzione inflitta.

In particolare, il reclamante eccepisce l'assenza di un intento lesivo e l'assenza di una portata lesiva della condotta tenuta dal calciatore Berardi Domenico.

Tale affermazione, secondo la reclamante, è sostenuta anche dal fatto che in campo non è stato richiesto l'intervento dei sanitari per soccorrere l'avversario colpito.

A sostegno delle proprie motivazioni, riporta altri casi analoghi, valutati con minore severità quando l'avversario continua il giuoco senza mostrare alcun postumo dello scontro, escludendosi in tal caso la riconoscibilità di una condotta violenta.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti del Direttore di Gara, nei quali si legge che il calciatore ha violentemente colpito alla nuca l'avversario, ritenuto che la condotta in questione integri in ogni caso una condotta violenta, così come in forma letterale affermato dal direttore di gara nel proprio referto, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Carlo Porceddu

-----

**Publicato in Roma il 2 agosto 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete